

cedura, anche pei reati minori non può più il giudice istruttore nè può la Camera di Consiglio rinviare il giudizio dinanzi al pretore; cosicchè oramai i pretori sono spossessati, si può dire, della giurisdizione penale, e quasi tutti i processi sono portati alla cognizione del tribunale.

Da ciò deriva la necessità che i periti e i testimoni si trasferiscano alla sede del tribunale, ed ivi rimangano lungo tempo: e perciò un aumento considerevole delle indennità loro dovute, oltre al grave disturbo che loro si arreca. Mi limito ad accennare a questa circostanza, ed a raccomandare all'onorevole ministro di volere coordinare le disposizioni del Codice di procedura, meglio di quanto non si ha attualmente, con le disposizioni del nuovo Codice penale, per poter facilitare il più possibile il rinvio dei giudizi innanzi ai pretori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Farò molto conto della osservazione dell'onorevole Pozzo, giacchè comune è l'impegno di diminuire le spese di giustizia, sebbene io creda che una sensibile diminuzione di esse non potremo avere, se non sarà modificato l'ordinamento del rito nei giudizi penali. Questo si riattaccherebbe precisamente alla riforma del Codice di procedura penale; e sarà, ripeto, oggetto di mia speciale attenzione.

In quanto alle perizie mediche, ha messo il dito nella piaga l'onorevole Rampoldi. Indubbiamente nell'assicurare la prova generica, si va quasi a tastoni; e, dovendo far capo, specialmente nei piccoli Comuni, ai medici condotti del luogo, non si può davvero esser tranquilli del giudizio loro intorno al fatto che è causa del procedimento penale. Certamente sarebbe assai meglio se sempre si potesse ricorrere a collegi, ad atenei, dove sono Facoltà costituite con laboratori, ecc. Ma questo recherebbe non poco disagio, specie per la speditezza dei giudizi. Recentemente un discorso del senatore Todaro accennava alla convenienza di far fare un esame speciale ai medici condotti in materia medico-legale per avere, in qualsiasi luogo, dove i reati avvengono, persone pratiche in mode speciale della materia intorno a cui possono essere per avventura chiamati a portar giudizio. Questa parmi veramente cosa da studiare.

Ed io assicuro l'onorevole Rampoldi che

porterò la massima attenzione sul suo richiamo e spero che, giovandomi anche degli studi fatti al riguardo dal Ministero di grazia e giustizia, potremo procedere anche a questa riforma nel Codice di procedura penale.

**Cocco-Ortu, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Cocco-Ortu, relatore.** Poche parole. Sono lieto che molti oratori siano concordi con la Giunta del bilancio intorno alle cagioni delle maggiori spese di giustizia, e prendo anche oggi atto dell'impegno del ministro di far tutto il possibile per diminuirle. Ma non posso consentire nell'opinione dell'onorevole Pozzo, il quale attribuisce l'aumento di esse alle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo Codice penale. Se egli riflette bene, vedrà che, se da una parte si è determinata la competenza con criterii più logici e più rispondenti alla natura e all'indole dei reati con le disposizioni del Codice dell'onorevole Zanardelli, dall'altra ciò non ha portato uno spostamento nelle cause perchè oggi le cause che si discutono nelle preture, sono in numero certamente non inferiore a quelle che si discutevano prima. Il numero degli affari penali di competenza dei tribunali non è aumentato per i processi sottratti alla competenza del pretore, ma per ben altre ragioni.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito il capitolo 17 in lire 4,500,000.

(È approvato).

Capitolo 18. Pigioni (Spese fisse). Stanziamento proposto dal Ministero, lire 107,318. 28. Stanziamento proposto dalla Commissione, lire 105,318. 28.

Onorevole ministro guardasigilli, accetta la riduzione proposta dalla Commissione?

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Sì, l'accetto.

**Presidente.** Rimane dunque approvato il capitolo 18 in lire 105,318. 28.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 19. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 31,840.

Capitolo 20. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti, lire 687.

Capitolo 21. Sussidi ai già bassi agenti